



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del Reg.	Oggetto: Delibera del Consiglio comunale n. 28 del 27.06.2018 con oggetto: Costituzione dell'ambito Territoriale Minimo (ATEM) di Cosenza ! – Ovest, per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12.11.2011, n. 226. Approvazione schema di convenzione definitivo”. Rettifica.
Data 22.11.2018	

L'anno Duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 15,30 convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA** convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert		SI
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta		SI	12)	VAIRO Giuseppe Maria	SI	
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso	SI	
5)	PATI Emma	SI		14)	SALVATORE Alessandro	SI	
6)	GIUSTA Rocco	SI		15)	PELLEGRINO Giuseppina	SI	
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	POLICICCHIO Francesca	SI		17)	SICOLI Francesca		SI
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

PRESENTI	14
Assegnati	17

ASSENTI	03
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente Caterina CICCIA.

PARTECIPA alla riunione il Vicesegretario Generale Avv. Carmela CHIELLINO.

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. 14 consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente del Consiglio Caterina Ciccia che introduce l'argomento iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno predisposto dall'Ufficio Tecnico, avente ad oggetto: **Delibera del Consiglio comunale n. 28 del 27.06.2018 con oggetto: Costituzione dell'ambito Territoriale Minimo (ATEM) di Cosenza ! – Ovest, per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12.11.2011, n. 226. Approvazione schema di convenzione definitiva". Rettifica.**

Sentiti gli interventi dei consiglieri successivamente alla relazione del Sindaco Dott. Mario Pizzino e per come di seguito:

Consigliera Francesca Menichino quando fu approvata la volta scorsa ci eravamo soffermati sulle incompatibilità del commissario, non siamo stati ascoltati ad oggi e ci troviamo ad intervenire. Noi, a prescindere dal Commissario ad acta siamo contrari per orientamento nazionale, perché ogni comune poteva aderire nell'iter solo dopo il compimento del vincolo contrattuale precedente. Perché non farlo? Vi invito a riflettere per evitare aggravio di spesa. Per questo motivo esprimerò voto contrario.

Sindaco ormai non è più possibile perché resteremmo da soli.

Consigliera Francesca Menichino la questione è stata affrontata con superficialità.

Terminati gli interventi il Presidente pone ai voti il punto dell'ordine del giorno in trattazione e si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 14
Voti favorevoli n. 10
Voti Contrari n. 0
Astenuiti n. 4 (minoranza)

Visto l'esito della votazione il Consiglio

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Approvare, come approva, la proposta di deliberazione, allegata alla presente che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre, stante l'urgenza della operatività dell'atto, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti l'immediata esecutività dello stesso.

Presenti e votanti n. 14
Voti favorevoli n. 10
Voti Contrari n. 0
Astenuiti n. 4 (minoranza)

Visto l'esito della votazione il Consiglio comunale

DELIBERA

- 1) Rendere la presente immediatamente ai sensi di legge.



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 27/06/2018 CON OGGETTO "COSTITUZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO (ATEM) DI COSENZA 1 - OVEST, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, AI SENSI DEL D.M. 12/11/2011, N° 226. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEFINITIVO. RETTIFICA

Proponente : IL SINDACO (Dott. Mario Pizzino)

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.

Data _____

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
- ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Ambiente - Patrimonio ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Amantea li _____
Il responsabile del procedimento _____ Il responsabile di Settore
Ing. Francesco Lorello

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Art.6 regolamento di Contabilità

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
 HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
 NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
 NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.
Amantea li _____
Il responsabile del procedimento _____ Il responsabile di Settore

Intervento Capitolo/ PEG
Bilancio Corrente Esercizio -
 Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata
- variaz. In aumento.....
- variaz. In diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....
Data _____
Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore

Data e ora della seduta Ordine del giorno Determinazione dell'organo deliberante

22.11.2018 punto 3) SI. APPROVAZIONE LA PROPOSTA
ore 15,30

Deliberazione n° 36	Presenti n° 14	Votanti N° 10	Voti Favorevoli n° 10	Voti Contrari n° 0	Astenuiti n° 4
Imm.Esecutiva	Capigruppo	Prefettura			

Il Segretario Comunale
(Avv. Carmela CHIPELLINO)

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ambito Territoriale Minimo (A.TE.M) di Cosenza 1 – Ovest per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011, n. 226.
- Approvazione schema di convenzione.

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 “Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della LEGGE 17 maggio 1999, n. 144” definisce la distribuzione del gas naturale come un'attività di servizio pubblico che gli enti Locali affidano esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni e sulla quale svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo;
- l'art. 46 bis del D.L. n. 159 del 01.10.2007, convertito nella Legge 29 novembre 2007, n. 222 ha previsto che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas è bandita per “ambiti territoriali minimi” (A.TE.M.) e che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- in attuazione del suddetto art. 46-bis, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto n. 51913 del 19 gennaio 2011, recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale (Decreto Ambiti), ed il Decreto n. 56433 del 18 ottobre 2011 relativo alla individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale (Decreto A.TE.M.);
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato inoltre il Decreto n. 226 del 12 novembre 2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del Decreto - Legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”, in vigore dal giorno 11.02.2012 (Decreto Criteri), successivamente modificato ed integrato dal D.M. 20.05.2015;
- l'art.2, c.1 del citato D.M. n. 226/2011 stabilisce che “Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente;
- in data 08.04.2015, previa convocazione del Sindaco di Cosenza, i rappresentanti dei Comuni dell'A.TE.M Cosenza 1 Ovest si sono riuniti presso la Sala Conferenze della Provincia di Cosenza

ed hanno demandato al Comune di Cosenza, con Verbale di pari data, il ruolo di Stazione Appaltante ex art. 2, comma 1, del D.M. n. 226/2011, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;

- i Comuni dell'A.T.E.M Cosenza 1 - Ovest, con riferimento all'art. 2 del D.M. 226/2011, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con apposita convenzione il cui Schema viene allegato alla presente Proposta di Deliberazione;
- il D.M. n. 226/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito, tra l'altro, i termini entro cui i gli enti locali, raggruppati in Ambiti Territoriali Ottimali devono provvedere alla nomina della Stazione Appaltante e ad avviare le relative procedure di gara;
- i termini stabiliti dal citato Decreto Ministeriale n. 226/2011 sono stati più volte rideterminati in seguito a D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013, a D.L. n. 145/2013 convertito con Legge n. 9/2014, a D.L. n. 91/2014 convertito con Legge n.116/2014, a D.L. n. 192/2014 convertito con Legge n. 11/2015, a D.L. n. 210 del 2015 convertito con Legge n. 21/2016;
- il comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce funzioni sostitutive alla Regione qualora gli enti locali non adempiano nei termini ed il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013 per come successivamente modificato dall'art. 3 comma 2 ter del D.L. n. 210/2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2016 che prevede un ulteriore potere sostitutivo in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in caso di inadempienza della Regione protratta per oltre 2 mesi;
- l'art. 4, comma 2, ultima parte del D.L. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013 e s.m.i., specifica che l'avvio della procedura con i poteri sostitutivi avviene "attraverso la nomina di un Commissario *ad Acta*";

PRESO ATTO

- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 31.07.2018 di nomina del Commissario *ad Acta* per l'A.T.E.M Cosenza 1 Ovest;

VISTO l'allegato Schema di Convenzione definitivo (Allegato 1), con le modifiche apportate in conseguenza della nomina del Commissario *ad Acta*, per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'Ambito Territoriale Minimo (A.T.E.M) "Cosenza 1 – Ovest" e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011, n° 226, composto da n° 14 (quattordici) articoli;

RITENUTO di dover approvare il citato schema di Convenzione, con le modifiche apportate in conseguenza della nomina del Commissario *ad Acta*;

DELIBERA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare l'allegato Schema di Convenzione (All. n. 1), costituito da n. 14 (quattordici) articoli e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina la costituzione dell'Ambito Territoriale Minimo (A.T.E.M) "Cosenza 1 – Ovest", per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del

servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. n. 226 del 12.11.2011;

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione per conto del Comune di Amantea ai sensi della normativa vigente;

4. Di trasmettere la presente deliberazione, sottoscritta ai sensi della normativa vigente, al Commissario *ad Acta*;

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione all'uopo espressa, ai sensi dell'art. 134 del 4 comma, del D.L.gs 267/2000 (TUEL), immediatamente eseguibile, al fine di consentire la sottoscrizione della Convenzione entro i termini previsti.

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (EX ART. 30 TUEL D.LGS. 267/2000)

TRA

Il **Comune di Cosenza** (identificato come Stazione Appaltante) e per esso il Commissario *ad Acta*, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 31.07.2018, di seguito il Comune di Cosenza

E

I Comuni afferenti l'A.T.E.M Cosenza 1 – OVEST

28-10-2011

Supplemento ordinario n. 225 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 252

Comuni dell'Ambito Territoriale Minimo Cosenza 1 – Ovest

(Gazzetta Ufficiale, Serie Gen. n. 252, Supplemento Ordin. n. 225 del 28.10.2011)

078001	Acquaformosa	CS	078076	Marano Marchesato	CS
078002	Acquappesa	CS	078077	Marano Principato	CS
078004	Aiello Calabro	CS	078079	Mendicino	CS
078005	Aiela	CS	078080	Mongrassano	CS
078009	Altomonte	CS	078081	Montano Uffugo	CS
078010	Amantea	CS	078083	Morano Calabro	CS
078013	Belmonte Calabro	CS	078084	Mormanno	CS
078015	Belvedere Marittimo	CS	078085	Mottafollone	CS
078019	Bonifati	CS	078088	Orsomarso	CS
078020	Buonvicino	CS	078091	Paola	CS
078026	Caro lei	CS	078092	Papasidero	CS
078031	Castrolibero	CS	078094	Paterno Calabro	CS
078033	Castrovillari	CS	078101	Praia a Mare	CS
078037	Cerisano	CS	078102	Rende	CS
078038	Cervicati	CS	078104	Roggiano Gravina	CS
078039	Cerzeto	CS	078109	Rota Greca	CS
078040	Cetraro	XS	078111	San Basile	CS
078041	Civita	CS	078112	San Benedetto Ullano	CS
078042	Cleto	CS	078115	San Donato di Ninea	CS
078045	Cosenza	CS	078116	San Fili	CS
078048	Diamante	CS	078117	Sanginetto	CS
078049	Dipanano	CS	078122	San Lucido	CS
078050	Domanico	CS	078123	San Marco Argentano	CS
078051	Fagnano Castello	CS	078124	San Martino di Finita	CS
078052	Falconara Albanese	CS	078125	San Nicola Arcella	CS
078054	Firmo	CS	078126	San Pietro in Amantea	CS
078055	Fiumefreddo Bruzio	CS	078128	San Sosti	CS
078057	Frascineto	CS	078129	Santa Caterina	CS
078058	Fuscaldò	CS	078130	Santa Domenica Talao	CS
078060	Grisolia	CS	078131	Sant'Agata di Esaro	CS
078061	Guardia Piemontese	CS	078132	Santa Maria del Cedro	CS
078062	Lago	CS	078135	San Vincenzo La Costa	CS
078063	Laino Borqo	CS	078136	Saracena	CS
078064	Laino Castello	CS	078138	Scalea	CS
078066	Lattarico	CS	078140	Serra d'Aiello	CS
078067	Longobardi	CS	078148	Torano Castello	CS
078069	Lungro	CS	078149	Tortora	CS
078071	Maierà	CS	078153	Verbicaro	CS
078073	Malvito	CS			

Enti che con propria Delibera di Consiglio Comunale hanno approvato la presente Convenzione e che con propria firma aderiscono alla stessa

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 “Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della LEGGE 17 maggio 1999, n. 144” definisce la distribuzione del gas naturale come un'attività di servizio pubblico che gli enti Locali affidano esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni e sulla quale svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo;
- l'art. 46 bis del D.L. n. 159 del 01.10.2007, convertito nella Legge 29 novembre 2007, n. 222 ha previsto che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas è bandita per “ambiti territoriali minimi” (A.T.E.M.) e che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- in attuazione del suddetto art. 46-bis, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto n. 51913 del 19 gennaio 2011, recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale (Decreto Ambiti), ed il Decreto n. 56433 del 18 ottobre 2011 relativo alla individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale (Decreto A.T.E.M.);
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato inoltre il Decreto n. 226 del 12 novembre 2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del Decreto - Legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”, in vigore dal giorno 11.02.2012 (Decreto Criteri), successivamente modificato ed integrato dal D.M. 20.05.2015;
- l'art.2, c.1 del citato D.M. n. 226/2011 stabilisce che “Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente;
- in data 08.04.2015, previa convocazione del Sindaco di Cosenza, i rappresentanti dei Comuni dell'A.T.E.M Cosenza 1 Ovest si sono riuniti presso la Sala Conferenze della Provincia di Cosenza ed hanno demandato al Comune di Cosenza, con Verbale di pari data, il ruolo di Stazione Appaltante ex art. 2, comma 1, del D.M. n. 226/2011, per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;
- i Comuni dell'A.T.E.M Cosenza 1 - Ovest, con riferimento all'art. 2 del D.M. 226/2011, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con apposita convenzione;
- il D.M. n. 226/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito, tra l'altro, i termini entro cui i gli enti locali, raggruppati in Ambiti Territoriali Ottimali devono provvedere alla nomina della Stazione Appaltante e ad avviare le relative procedure di gara;
- i termini stabiliti dal citato Decreto Ministeriale n. 226/2011 sono stati più volte rideterminati in seguito a D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013, a D.L. n. 145/2013 convertito con Legge n. 9/2014, a D.L. n. 91/2014 convertito con Legge n.116/2014, a D.L. n. 192/2014 convertito con Legge n. 11/2015, a D.L. n. 210 del 2015 convertito con Legge n. 21/2016;
- il comma 7 dell'art. 14 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce funzioni sostitutive alla Regione qualora gli enti locali non adempiano nei termini ed il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013 per come successivamente modificato dall'art. 3 comma 2 ter del D.L. n. 210/2015 convertito con

modificazioni dalla Legge n. 21/2016 che prevede un ulteriore potere sostitutivo in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in caso di inadempienza della Regione protratta per oltre 2 mesi;

- l'art. 4, comma 2, ultima parte del D.L. 69/2013, convertito con Legge n. 98/2013 e ss.mm.ii., specifica che l'avvio della procedura con i poteri sostitutivi avviene "attraverso la nomina di un Commissario *ad Acta*";

VISTO

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 31.07.2018 di nomina del Commissario *ad Acta* per l'A.TE.M Cosenza 1 Ovest;

PRESO ATTO CHE

- lo schema della presente Convenzione è stato predisposto dal Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cosenza;
- Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente pro-tempore del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità del Comune di Cosenza;
- In data 11.10.2018 il Commissario *ad Acta* ha convocato l'Assemblea dei Sindaci presso la Sala del Consiglio del Comune di Cosenza, al fine di condividere il percorso per la pubblicazione del relativo bando di gara e la definizione delle attività necessarie per la corretta approvazione dello schema di Convenzione secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e ss.mm.ii.
- in data 31.10.2018 il Commissario *ad Acta*, ha trasmesso, con propria PEC, lo schema di Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di distribuzione del gas naturale;
- l'Ente che assume il ruolo di Stazione Appaltante è il Commissario *ad Acta*, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 31.07.2018.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare la gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di riferimento, comprese le attività propedeutiche e strumentali all'affidamento dello stesso, alla stipulazione del contratto di servizio e alla sua gestione.

ARTICOLO 2 - FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE

I Comuni convenzionati demandano al Comune di Cosenza, l'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante, allo scopo di svolgere la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Quindi, nell'ambito di tale procedura, il Comune di Cosenza può operare in nome e per conto dei comuni convenzionati.

In particolare, al Comune di Cosenza, in qualità di Stazione Appaltante, sono attribuiti i seguenti compiti:

1. curare la raccolta documentale che i Comuni convenzionati sono tenuti a fornire;
2. coordinare le informazioni raccolte in vista della indizione ed espletamento della gara, anche avvalendosi di qualificati consulenti esterni;
3. predisporre le linee guida programmatiche d'ambito;
4. preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti di Ambito, sulla base dei piani redatti dai singoli comuni secondo quanto previsto dall'art. 9, c. 6, lett. c) del D.M.226/2011;
5. redigere il bando di gara, il disciplinare e i relativi documenti allegati, sulla base del bando tipo, del disciplinare tipo allegati al D.M.226/2011;
6. redigere lo schema di contratto di servizio, sulla base del contratto tipo redatto da AEEGSI e approvato con D.M. MiSE 5 febbraio 2013;

7. approvare il bando di gara e il disciplinare e provvedere all'invio degli atti di gara all'AEEGSI a norma dell'art. 9, c. 2 del D.M. 226/11 e provvedere alla pubblicazione degli stessi;
8. gestire la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
9. svolge la funzione di controparte del contratto di servizio e curare ogni rapporto con il gestore.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEI COMUNI CONVENZIONATI

I Comuni si impegnano a svolgere le seguenti funzioni locali:

1. fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti di gara come da D.M. n. 226/2011, nonché ogni ulteriore informazione, secondo modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa in materia, con particolare riferimento ai seguenti atti:
 - attuali convenzioni di concessione e successive integrazioni e/o proroghe;
 - stato di consistenza fisica e patrimoniale aggiornato degli impianti di distribuzione del gas;
 - documentazione sullo stato dei rapporti tra comune e gestore uscente;
 - relazione informativa sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto da parte del gestore uscente;
2. Collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti nonché ai compiti indicati dalla presente Convenzione. I Comuni si impegnano altresì ad inviare atti ed informazioni, funzionali all'espletamento dei compiti conferiti alla Stazione Appaltante, con modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa;

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni delegano espressamente il Comune di Cosenza nel compito di svolgere le funzioni locali e di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 226/2011 e quanto elencato al precedente comma 1 di competenza dei gestori uscenti. La Stazione Appaltante - a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a disposizione i dati risultanti dalle attività espletate.

ARTICOLO 4 - DURATA

La convenzione è efficace dal momento della sua sottoscrizione e avrà termine in coincidenza con la scadenza del contratto di servizio stipulato con il gestore, individuato a seguito della procedura di evidenza pubblica.

ARTICOLO 5 - CABINA DI REGIA

Per favorire il confronto ed una proficua collaborazione tra gli enti locali concedenti e la stazione appaltante nella fase di preparazione e svolgimento della gara per l'affidamento del servizio, viene istituito un organo consultivo, denominato "Cabina di Regia". Detto organo è formato da un numero massimo di 10 componenti tecnici individuati dagli enti concedenti coerentemente con il principio di totale rappresentanza di tutte le amministrazioni facenti parte dell'A.TE.M, preferibilmente attraverso gli associativi già esistenti quali le Unioni di Comuni.

La Cabina di Regia nel rispetto delle prerogative e della divisione dei compiti affidati alla Stazione Appaltante ed ai singoli enti concedenti, promuove attraverso i propri membri la condivisione delle iniziative assunte nell'ambito della procedura in oggetto ed una collaborazione tra Stazione Appaltante ed enti concedenti volta, in particolare, ad assumere orientamenti omogenei nello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione dei documenti del bando di gara. La Cabina di Regia non prevede alcun onere, né per la Stazione Appaltante, né per gli enti concedenti e cesserà ogni attività all'aggiudicazione del servizio in seguito all'espletamento della gara in oggetto.

ARTICOLO 6 - COMITATO DI MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.M. n. 226/2011, in seguito all'affidamento al nuovo gestore, si costituirà un Comitato di Monitoraggio costituito da massimo 15 membri individuati dall'Assemblea dei Sindaci dell'A.TE.M ed espressamente designati dal proprio ente di appartenenza. I componenti non dovranno aver

intrattenuto rapporti a qualsiasi titolo con il gestore del servizio affidato o con altri enti o società a questi collegati. Il Comitato di Monitoraggio sarà presieduto dal rappresentante del Comune di Cosenza. Il Presidente convoca il Comitato, redige l'ordine del giorno, cura la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato, nonché ogni altra documentazione necessaria per lo sviluppo dei lavori. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante di uno dei membri, potrà essere nominato un sostituto che dovrà raccogliere le relative deleghe e parteciperà in sostituzione alla seduta del Comitato. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti del Comitato di Monitoraggio non percepiranno alcuna indennità per la partecipazione a tali incontri se non diversamente deliberato e liquidato dal proprio ente di designazione.

Il Comitato ed i suoi componenti non possono sostituire il Comune di Cosenza nelle prerogative e nei compiti a questi spettanti.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI TRA ENTI - ASSEMBLEA DEISINDACI

Il Comune di Cosenza provvederà ad informare periodicamente i Comuni dell'A.TE.M Cosenza 1 Ovest in merito all'attività svolta in qualità di Stazione appaltante, a mezzo di report periodici, pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Cosenza.

Il Comune di Cosenza, al fine di concertare quanto previsto all'art. 4, commi 5 e 7, del Decreto n.226 del 2011 e per altre eventuali decisioni inerenti gli adempimenti di cui alla presente convenzione, indice apposite Assemblee dei Sindaci. Per le decisioni dell'Assemblea, la posizione prevalente è determinata sulla base del numero dei punti di riconsegna indicato, per ciascun Comune, nel sito web del Ministero dello Sviluppo Economico come risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente alla convocazione dell'Assemblea dei Sindaci.

ARTICOLO 8 - RAPPORTI ECONOMICI

Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Cosenza, in qualità di Stazione Appaltante, le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente al Comune di Cosenza, e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara e, fino a concorrenza di detto importo, anche ad eventuali spese legali.

Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune di Cosenza, per specifica delega concessa dai Comuni con la presente Convenzione, le Parti concordano che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla citata deliberazione dell'AEEG n. 407/2012/R/gas, sia attribuito al Comune di Cosenza, anche per l'acquisizione di servizi esterni.

Il corrispettivo previsto al comma 2 dell'articolo 8 del D.M.226/2011, sarà utilizzato per finanziare lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio. Le relative spese dovranno essere approvate sia a preventivo che a consuntivo dall'Assemblea dei Sindaci.

ARTICOLO 9 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La Stazione Appaltante è delegata ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente Convenzione. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti per come specificato al comma 2 dell'art. 8. Nel caso in cui uno dei Comuni facenti parte dell'A.TE.M Cosenza 1 Ovest dovesse affrontare un contenzioso con il gestore del servizio, il Comune di Cosenza, fornirà ogni utile informazione e collaborazione che possa sostenerlo in sede di giudizio.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

In seguito ad aggiornamenti normativi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati dal presente atto, è compito della Stazione Appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente

convenzione, che dovranno essere approvate, nei casi previsti dalla normativa, dall'Assemblea dei Sindaci di cui all'Art.7.

Le modifiche alla presente convenzione dovranno poi essere approvate dai rispettivi Consigli Comunali.

Qualora una clausola della convenzione, o parte di essa, venisse dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e rimarranno vincolanti per le parti.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI RECESSO

Le parti danno atto che il presente accordo di collaborazione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito recedervi.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, si stabilisce che le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt.11 e 15 della Legge n. 241/90 e ss.mm..

ARTICOLO 13 - PENALI

Stante l'entrata in vigore del D.L.n.69 del 21.06.2013 che prevede una penale nei confronti degli enti concedenti che non rispettino i termini di cui all'articolo 3 del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. , penale pari al venti per cento degli oneri a carico del gestore entrante di cui all'articolo 8, comma 4 dello stesso Decreto Ministeriale, si conviene l'individuazione del termine perentorio di 30 giorni, dalla comunicazione per la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione di cui all'articolo 9 comma 6 del D.M. 226/2011. L'Assemblea dei Sindaci, preso atto di eventuali ritardi per la trasmissione della documentazione nei termini sopra indicati, valuterà le penali da porre a carico dei singoli enti inadempienti.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente incluso nella presente Convenzione si rimanda alla normativa attualmente in vigore ed alle deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas inerenti tale procedura.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

Il Sindaco di _____

Il Commissario *ad Acta*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETERIO GENERALE
F.to Avv. Carmela CHIELLINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Caterina CICCIA

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune a partire dal **28.12.2018** con n° **922** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio
F.to Vicente Mauriziano



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Carmela CHIELLINO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **28.12.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela CHIELLINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal **28.12.2018** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela CHIELLINO